

Art. 25**Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. All'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è inserito, in fine, il seguente periodo: *"il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 25 è rispettato se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3;"*.
2. All'articolo 34 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Gli assegnatari di alloggio di cui all'articolo 50 hanno diritto al rinnovo se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3, o se, a prescindere dalla situazione economica, il nucleo familiare comprende almeno una persona che abbia compiuto, alla data del 1° luglio 2019, sessantacinque anni o che presenti, alla medesima data, condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE, ferma la necessità del possesso di tutti gli altri requisiti."
3. All'articolo 50, comma 3, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono inserite, dopo la parola: *"comunicazione."*, le seguenti parole: *"Il requisito dell'ISEE-ERP è ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di superamento dell'importo, alla data del 1° luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE"*.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 60.000,00 per l'esercizio 2022, sono introitate al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2020-2022.